

Legge regionale 12 novembre 2014, n. 32

**TESTO UNICO IN MATERIA DI STRUTTURE
TURISTICO RICETTIVE E NORME IN MATERIA DI
IMPRESE TURISTICHE**

(Bollettino Ufficiale n. 16, del 14.11.2014)

**TITOLO I
NORME GENERALI**

Art. 1.

(Finalità e ambito di applicazione)

1. La presente legge disciplina l'offerta turistica, ricettiva e balneare regionale esercitata da imprese turistiche ovvero da enti o da associazioni in forma imprenditoriale mediante le seguenti tipologie:

- a) strutture ricettive alberghiere di cui al Titolo III, Capo I;
- b) strutture ricettive all'aria aperta di cui al Titolo III, Capo II;
- c) altre strutture ricettive di cui al Titolo IV con esclusione delle mini aree di sosta di cui all'articolo 25;
- d) marina resort di cui al Titolo V;
- e) stabilimenti balneari, spiagge libere attrezzate e spiagge asservite di cui al Titolo VII;
- f) parchi divertimento permanenti, inclusi parchi acquatici, di cui al decreto ministeriale 23 maggio 2003 (Criteri e modalità per l'erogazione di contributi in favore delle attività di spettacolo viaggiante, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163. Autorizzazione all'esercizio dei parchi di divertimento) e alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia;
- g) agenzie di viaggio e turismo di cui alla legge regionale 1 aprile 2014, n. 7 (Organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni turistici);
- h) ulteriori imprese, definite dalla Giunta regionale, che esercitano prevalentemente attività economiche organizzate per la produzione, la commercializzazione e la gestione di prodotti e di servizi turistici concorrenti alla formazione dell'offerta turistica regionale.

2. I bed & breakfast e gli affittacamere, con capacità ricettiva fino ad un massimo di tre camere, possono essere gestiti in forma non imprenditoriale, con carattere occasionale e saltuario, sulla base di quanto disposto dalla disciplina statale vigente, avvalendosi esclusivamente della propria organizzazione familiare.

3. La presente legge disciplina, altresì, gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui al Titolo VI, che, in quanto mere locazioni a fini turistici, non sono strutture ricettive. (54)

3 bis. È vietato l'esercizio di attività ricettiva in strutture di tipologie diverse da quelle identificate dal comma 1, lettere a), b), c) e d), o in strutture prive di classificazione ai sensi della presente legge. (55)

3 ter. È vietata l'offerta al pubblico di ospitalità, in qualunque forma e con qualunque mezzo, in strutture di tipologie diverse da quelle identificate dal comma 1, lettere a), b), c) e d), o in strutture prive di classificazione ai sensi della presente legge. (56)

3 quater. Per "strutture di tipologie diverse" ai sensi dei commi 3 bis e 3 ter si intendono anche gli allestimenti temporanei e/o mobili quali, a mero titolo esemplificativo, tende di qualsiasi tipo, prefabbricati, non inseriti in strutture ricettive classificate ai

sensi della presente legge, nonché i mezzi mobili adibiti a pernottamento quali, a mero titolo esemplificativo, barche, camper, caravan, furgoni non inseriti in strutture ricettive classificate ai sensi della presente legge. (57)

Art. 2.

(Disposizioni attuative)

1. La Giunta regionale, sentite le associazioni degli enti locali e le associazioni di categoria degli operatori delle strutture ricettive più rappresentative a livello regionale, approva le disposizioni attuative della presente legge, di seguito indicate come disposizioni attuative.

2. Le disposizioni attuative disciplinano:

- a) i requisiti tecnico-estetici, igienico-sanitari, le dotazioni e le caratteristiche che devono possedere le strutture ricettive e le altre tipologie di alloggio turistico disciplinate dalla presente legge, nonché i servizi che devono essere forniti dalle stesse;
- b) le modalità e i termini di adeguamento delle strutture ricettive e delle altre tipologie di alloggio turistico alle norme di cui alla presente legge;
- c) le denominazioni aggiuntive delle strutture ricettive e le forme di ospitalità diffusa.
c bis) le modalità per effettuare la comunicazione della locazione di appartamenti ammobiliati ad uso turistico; (9)
c ter) le modalità per il rilascio e l'utilizzo dei codici CITR e CITRA di cui agli articoli 4 bis e 53 bis. (10)
c quater) le modalità di costituzione e di funzionamento dei comitati tecnici di cui all'articolo 52 bis. (15)

TITOLO II

NORME COMUNI ALLE STRUTTURE RICETTIVE

Art. 3.

(Caratteristiche delle strutture ricettive)

1. Le strutture ricettive garantiscono:

- a) la gestione unitaria dei servizi di pernottamento, secondo quanto previsto dalle disposizioni attuative;
- b) l'offerta libera e indifferenziata al pubblico, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge.

2. Per gli edifici esistenti di interesse storico, culturale, architettonico i comuni possono prevedere deroghe ai requisiti igienico sanitari previsti nelle disposizioni attuative relative alle strutture ricettive di cui al Titolo IV qualora la conformazione strutturale e architettonica dell'organismo edilizio non consenta, senza alterazioni, il raggiungimento delle soglie dimensionali fissate dalle disposizioni attuative medesime.

Art. 4.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende:

- a) per "titolare" il soggetto autorizzato alla gestione dell'attività ricettiva;
- b) per "occupazione delle piazzole delle strutture ricettive all'aria aperta" la superficie coperta con gli allestimenti tipici dei campeggi, dei villaggi turistici e dei parchi per vacanza, comprese le proiezioni degli eventuali sbalzi delle coperture, fatte salve le deroghe previste nelle specifiche disposizioni attuative.

b bis) *(Omissis)*. (1) (26)

Art. 4 bis.

(Codice identificativo turistico regionale (CITR)) (11)

1. La Regione rilascia ai titolari delle strutture ricettive di cui ai Titoli III, IV e V, un codice identificativo turistico regionale (CITR) univoco per ogni singola struttura ricettiva, secondo le modalità definite ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c ter).

2. Il CITR deve essere pubblicato a cura dei titolari delle strutture ricettive nelle iniziative di pubblicità, promozione e commercializzazione dell'offerta, effettuate direttamente o indirettamente attraverso qualsiasi forma di intermediazione con scritti, stampati, supporti digitali o con qualsiasi altro mezzo all'uopo utilizzato. (16)

3. (Omissis) (17)

TITOLO III STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE E ALL'ARIA APERTA

CAPO I

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE

Art. 5. (Strutture ricettive alberghiere)

1. Sono strutture ricettive alberghiere gli esercizi pubblici a gestione unitaria, aventi le caratteristiche previste dalla presente legge, che offrono ospitalità al pubblico in uno o più stabili o parti di stabili.

2. Sono strutture ricettive alberghiere:

- a) gli alberghi;
 - b) le residenze turistico-alberghiere;
 - c) le locande;
 - d) gli alberghi diffusi.
- d bis) i condhotel (18)*

Art. 6. (Alberghi)

1. Sono alberghi le strutture ricettive che forniscono alloggio ai clienti in non meno di sette unità abitative costituite da camere.

2. Nelle strutture di cui al comma 1 è consentita la presenza di unità abitative, di tipo residenza turistico-alberghiera, dotate di cucina o posto-cottura, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 40 per cento di quella complessiva dell'esercizio con esclusione dei posti letto aggiuntivi definiti dalle disposizioni attuative.

Art. 7. (Residenze turistico-alberghiere)

1. Sono residenze turistico-alberghiere (RTA) le strutture ricettive che forniscono alloggio ai clienti in non meno di sette unità abitative arredate, costituite da uno o due locali, con cucina o posto-cottura. E' consentita la presenza di unità abitative costituite da tre locali, con cucina o posto-cottura, in numero non superiore al 40 per cento delle unità abitative complessive.

2. Nelle strutture di cui al comma 1 è consentita la presenza di camere del tipo albergo, non dotate di cucina o posto-cottura, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 40 per cento di quella complessiva dell'esercizio con esclusione dei posti letto aggiuntivi definiti dalle disposizioni attuative.

3. Le nuove strutture sono costituite da un'unica unità immobiliare catastale, anche articolata in più edifici, soggetta a specifico vincolo a RTA e non possono essere oggetto di

successivi mutamenti di destinazione d'uso in residenza, pure in assenza di opere edilizie.

4. I requisiti e i vincoli di cui al comma 3 sono riportati nel titolo edilizio che abilita la realizzazione di tali strutture e trascritti nei registri immobiliari a cura e spese dei proprietari, con obbligo di accatastamento come unica unità immobiliare di categoria produttiva.

Art. 8. (Locande)

1. Sono locande le strutture ricettive alberghiere che forniscono alloggio ai clienti in non più di sei e non meno di tre unità abitative costituite da camere.

2. Nelle strutture di cui al comma 1 è consentita la presenza di unità abitative dotate di cucina o posto-cottura, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 40 per cento di quella complessiva dell'esercizio, con esclusione dei posti letto aggiuntivi definiti dalle disposizioni attuative.

Art. 9. (Albergo diffuso)

1. Sono alberghi diffusi le strutture ricettive ubicate in edifici ricadenti nei centri storici od in ambiti territoriali ad essi equivalenti individuati dal vigente strumento urbanistico, aventi le caratteristiche di cui alle specifiche disposizioni attuative, che forniscono alloggio ai clienti in unità abitative costituite da camere.

2. Gli alberghi diffusi hanno una capacità ricettiva, comprensiva dei letti aggiuntivi, non inferiore a trenta posti letto, nei comuni con un numero di residenti superiore a 5.000, e a dieci posti letto, nei comuni con un numero di residenti non superiore a 5.000.

3. Nelle strutture di cui al comma 1 è consentita la presenza di unità abitative, di tipo residenza turistico-alberghiera, dotate di cucina o posto-cottura, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 40 per cento di quella complessiva dell'esercizio con esclusione dei posti letto aggiuntivi definiti dalle disposizioni attuative.

4. L'albergo diffuso è compatibile con le destinazioni urbanistiche turistico-ricettiva e residenziale.

Art. 9 bis (Condhotel) (19)

1. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 31 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2018, n. 13 (Regolamento recante la definizione delle condizioni di esercizio dei condhotel, nonché dei criteri e delle modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale, ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164) sono condhotel gli esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso Comune o da parti di esse, che forniscono alloggio ed eventualmente vitto, in camere destinate alla

ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitativa a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie complessiva non può superare il 40 per cento del totale della superficie netta destinata alle camere.

Art. 10.
(Dipendenze)

1. Gli esercizi alberghieri di cui al presente Capo possono svolgere la propria attività, oltreché nella sede principale, o «casa madre», ove sono ubicati i servizi di ricevimento e portineria e di regola gli altri servizi generali di cui si avvalgono gli ospiti, anche in dipendenze aventi le caratteristiche di cui alle specifiche disposizioni attuative.

CAPO II

STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA

Art. 11.
(Strutture ricettive all'aria aperta)

1. Sono strutture ricettive all'aria aperta gli esercizi pubblici a gestione unitaria che offrono ospitalità al pubblico in aree idonee, delimitate ed attrezzate per fornire alloggio sia in proprie dotazioni, sia in spazi atti ad ospitare clienti muniti di mezzi di pernottamento autonomi e mobili.

2. Le strutture ricettive all'aria aperta si distinguono in:
- a) villaggi turistici;
 - b) campeggi.

3. Per quanto non previsto dal presente Capo le strutture ricettive all'aria aperta sono assoggettate alla disciplina delle strutture alberghiere, in quanto applicabili.

4. Le disposizioni attuative possono disciplinare, in deroga a quanto previsto per le tipologie di strutture ricettive di cui al presente Capo, le caratteristiche, le dotazioni e i servizi che devono possedere le strutture ricettive all'aria aperta localizzate all'interno dei parchi divertimento permanenti di cui alla all'articolo 1, comma 1, lettera f), per soggiorni non superiori a quattro giorni.

Art. 12.
(Villaggi turistici)

1. Sono villaggi turistici le strutture ricettive che offrono ospitalità in alloggi messi a disposizione dal gestore e costituiti dalle unità abitative di cui all'articolo 14, comma 1, lettere a), b) e c) inserite in piazzole.

2. Nei villaggi turistici è garantita la presenza di piazzole destinate agli alloggi di cui al comma 1 nel limite minimo del 51 per cento del numero complessivo delle piazzole stesse. Nella restante quota di piazzole può essere consentita la destinazione a campeggio o l'occupazione in modo stanziale, secondo quanto previsto all'articolo 13, comma 3, nel limite massimo, per quest'ultima tipologia, del 30 per cento del numero complessivo delle piazzole stesse.

Art. 13.
(Campeggi)

1. Sono campeggi le strutture ricettive organizzate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti di tende, caravan, eventualmente dotati di preingressi in PVC, e autocaravan che siano trasportabili dal turista per via ordinaria senza necessità di ricorrere a trasporto eccezionale.

2. Nei campeggi è garantita la presenza di piazzole destinate ai mezzi di cui al comma 1 nel limite minimo del 51 per cento del numero complessivo delle piazzole stesse. Nella restante quota di piazzole può essere consentita la destinazione a villaggio turistico o l'occupazione in modo stanziale, di cui al comma 3, nel limite massimo, per quest'ultima tipologia, del 30 per cento del numero complessivo delle piazzole stesse.

3. Ai sensi della presente legge per occupazione stanziale si intende l'occupazione delle piazzole nelle strutture ricettive all'aria aperta con allestimenti aventi le caratteristiche di cui all'articolo 14, comma 1, lettere b) e c). Tale occupazione, di durata temporanea, è consentita per periodi di durata massima non superiore al periodo di apertura, nel corso dell'anno solare, della struttura ricettiva eventualmente rinnovabili. L'occupazione è consentita a fronte di corrispettivi forfettari, a prescindere dalla continua effettiva presenza degli ospiti. Al termine del rapporto contrattuale relativo all'occupazione, gli allestimenti devono essere rimossi a cura del cliente.

Art. 14.
(Norme di carattere urbanistico per villaggi turistici e campeggi)

1. Le unità abitative insediabili nelle strutture ricettive all'aria aperta di cui agli articoli 12 e 13, possono consistere in:

a) manufatti realizzati in muratura tradizionale o con sistemi di prefabbricazione ancorati stabilmente al suolo e come tali concretanti volumi in senso edilizio assenti nel rispetto dei parametri urbanistico – edilizi contenuti nella strumentazione urbanistica vigente e collocati in piazzole di tipo villaggio turistico;

b) case mobili, aventi le caratteristiche individuate nelle disposizioni attuative, non ancorate al suolo in modo stabile, contraddistinte da meccanismi di rotazione in funzione e dalla presenza di allacciamenti alle reti tecnologiche meramente provvisori e rimovibili in ogni momento, installabili nelle piazzole di tipo villaggio turistico o campeggio occupate in modo stanziale;

c) manufatti realizzati con sistemi di prefabbricazione in materiali vari, aventi le caratteristiche individuate nelle disposizioni attuative, non ancorati al suolo in modo stabile, contraddistinti dalla presenza di allacciamenti alle reti tecnologiche meramente provvisori e rimovibili in ogni momento e collocati nelle piazzole occupate in modo stanziale, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, o nelle piazzole di tipo villaggio turistico.

2. Gli allestimenti di cui al comma 1, lettere b) e c), non sono soggetti a titolo edilizio.

3. La realizzazione di villaggi turistici e campeggi è soggetta al rilascio di un unitario titolo edilizio avente ad oggetto il complessivo progetto comprensivo della realizzazione delle piazzole e dei manufatti rilevanti in termini di volume edilizio.

Art. 15.
(Divieti)

1. Nei complessi ricettivi all'aria aperta disciplinati dal presente Capo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 13, comma 3, è vietato:

- a) il mutamento della destinazione d'uso dei manufatti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a);
- b) la vendita delle piazzole e l'affitto delle stesse per periodi pluriennali o indeterminati;
- c) ogni forma di utilizzazione delle piazzole che possa in

alcun modo configurarsi come privatizzazione o limitazione dell'offerta al pubblico. Non costituisce limitazione dell'offerta al pubblico la concessione in uso di piazzole o di unità abitative, per periodi contrattualmente definiti, ad agenzie di viaggio o a tour operator.

TITOLO IV
ALTRE STRUTTURE RICETTIVE

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 16.
(Tipologie)

1. Il presente Titolo individua e disciplina le seguenti strutture ricettive denominate:

- a) case per ferie;
- b) ostelli;
- c) rifugi alpini ed escursionistici;
- d) affittacamere;
- e) bed & breakfast;
- f) case e appartamenti per vacanze;
- g) aree di sosta;
- h) mini aree di sosta;
- i) agriturismo;
- j) ittiturismo.

CAPO II
DEFINIZIONE DELLE STRUTTURE

Art. 17.
(Case per ferie)

1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo di persone o gruppi di persone gestite al di fuori dei normali canali commerciali. Tali strutture sono gestite da enti pubblici, associazioni e enti operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari ovvero da privati previa stipula di apposita convenzione con il Comune competente per territorio, che garantisca le finalità d'uso della struttura ricettiva.

2. In attuazione di apposite convenzioni, nelle case per ferie gestite da aziende è consentito, altresì, ospitare i dipendenti e relativi familiari di altre aziende.

3. Le predette strutture ricettive possono, altresì, essere strutturate ed attivate per consentire il soggiorno di gruppi autogestiti secondo autonome modalità organizzative, nell'ambito e sotto la responsabilità del titolare dell'attività.

Art. 18.
(Ostelli)

1. Sono ostelli le strutture ricettive che offrono soggiorno e pernottamento, anche in spazi comuni, a clienti per lo più costituiti da giovani, da gruppi organizzati e famiglie. Gli ostelli sono gestiti, in forma diretta o indiretta, da enti pubblici, enti di carattere morale o religioso e associazioni operanti, senza scopo di lucro, nel campo del turismo sociale e giovanile per il conseguimento di finalità sociali, culturali e sportive, nonché da privati previa stipula di apposita convenzione con il Comune competente per territorio, che garantisca le finalità d'uso della struttura ricettiva.

Art. 19.

(Rifugi alpini ed escursionistici)

1. Sono rifugi alpini le strutture ricettive idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti e escursionisti in zone isolate di montagna, raggiungibili attraverso mulattiere e sentieri o, in periodi dell'anno limitati, con strade carrozzabili.

2. I rifugi alpini che successivamente all'avvio dell'attività diventino raggiungibili per l'intero periodo annuale da strade carrozzabili mantengono, in deroga a quanto disposto al comma 1, tale tipologia.

3. Sono rifugi escursionistici le strutture ricettive idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti ed escursionisti in zone montane, di norma posti ad altitudine non inferiore a metri 600 sul livello del mare, ovvero ubicati lungo itinerari escursionistici di interesse nazionale o regionale, destinati a svolgere anche funzione di posto tappa.

4. I rifugi alpini e quelli escursionistici possono essere gestiti da enti pubblici, da enti o associazioni statutariamente operanti nel settore dell'alpinismo o dell'escursionismo, nonché da privati previa stipula di apposita convenzione col Comune competente per territorio, che garantisca le finalità d'uso della struttura ricettiva.

Art. 20.
(Affittacamere)

1. Sono affittacamere le strutture ricettive atte a fornire alloggio ed eventuali servizi complementari, ivi compresa la somministrazione di cibi e bevande, in non più di sei unità abitative costituite da camere ammobiliate ubicate in una o due unità immobiliari di civile abitazione poste in uno stesso stabile o in stabili situati ad una distanza inferiore a metri 150.

2. L'attività di affittacamere può altresì essere esercitata in modo complementare all'esercizio di ristorazione qualora sia svolta da uno stesso titolare.

3. Gli esercizi di affittacamere condotti a carattere occasionale o saltuario possono fornire alimenti e bevande limitatamente alla prima colazione.

4. L'utilizzo delle predette unità abitative secondo le modalità previste nella presente legge non ne comporta, ai fini urbanistici, la modifica della destinazione d'uso.

5. Nelle strutture di cui al comma 1 è consentita la presenza di unità abitative dotate di cucina e angolo cottura nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 40 per cento di quella complessiva dell'esercizio con esclusione dei posti letto aggiuntivi definiti dalle disposizioni attuative.

Art. 21.
(Bed & breakfast)

1. Sono "bed & breakfast" le strutture ricettive in cui è fornito l'alloggio e il servizio di prima colazione in un'unità immobiliare di civile abitazione da parte del titolare che dimora stabilmente nella stessa durante i periodi di apertura della struttura. L'alloggio può essere effettuato in non più di quattro camere.

2. Nei bed & breakfast deve essere presente una camera ad uso esclusivo del titolare della struttura ricettiva.

3. I titolari dei bed & breakfast sono tenuti a garantire la presenza nella propria unità immobiliare nelle fasce orarie serali e mattutine secondo quanto disposto dalle specifiche disposizioni attuative.

4. L'utilizzo delle predette unità immobiliari secondo le

modalità previste nella presente legge non ne comporta, ai fini urbanistici, la modifica della destinazione d'uso.

*Art. 22.
(Case e appartamenti per vacanze)*

1. Sono case e appartamenti per vacanze le unità immobiliari di civile abitazione ubicate in immobili esistenti, composte ciascuna da uno o più locali, arredate e dotate di servizi igienici e cucina autonomi, gestite unitariamente in forma imprenditoriale, per l'affitto a turisti, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore a dodici mesi consecutivi.

2. L'utilizzo delle predette unità immobiliari secondo le modalità previste nella presente legge non ne comporta, ai fini urbanistici, la modifica della destinazione d'uso.

3. Nelle strutture di cui al comma 1 è consentita la presenza di unità abitative costituite da camere non dotate di cucina o angolo cottura nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 40 per cento di quella complessiva dell'esercizio con esclusione dei posti letto aggiuntivi definiti dalle disposizioni attuative.

*Art. 23.
(Mini aree di sosta)*

1. Gli enti locali possono allestire mini aree di sosta aventi un minimo di dieci e un massimo di trenta piazzole destinate al campeggio itinerante, rurale ed escursionistico effettuato esclusivamente mediante l'utilizzo di tende.

*Art. 24.
(Aree di sosta)*

1. Sono aree di sosta le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio dei caravan e autocaravan omologati. Le aree di sosta sono dotate degli impianti e delle attrezzature previsti dall'articolo 185, comma 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modificazioni e integrazioni e dall'articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) e successive modificazioni e integrazioni.

2. I Comuni, singolarmente o in forma aggregata, provvedono ad integrare i propri strumenti urbanistici individuando, con riferimento ai rispettivi ambiti territoriali, il fabbisogno e il dimensionamento delle aree di sosta e definendo le modalità per la realizzazione di tali strutture, privilegiando nell'ordine:

- a) la realizzazione e la gestione diretta;
- b) la possibilità di reperire piazzole destinate ad aree di sosta nell'ambito delle strutture ricettive all'aria aperta in esercizio nei rispettivi ambiti territoriali, anche mediante ampliamenti delle stesse.

3. La realizzazione e la gestione di aree di sosta da parte di privati sono consentite solo qualora non sia realizzabile quanto previsto al comma 2, lettere a) e b).

4. Nelle strutture ricettive all'aria aperta è possibile attrezzare piazzole destinate ad aree di sosta secondo quanto disposto dalle specifiche disposizioni attuative.

*Art. 25.
(Norma di rinvio)*

1. Agli agriturismo e agli ittiturismo si applica la disciplina di cui alla legge regionale 21 novembre 2007, n. 37 (Disciplina dell'attività agrituristica, del pesca turismo e ittiturismo) e successive modificazioni e integrazioni e le relative disposizioni

attuative.

**TITOLO V
MARINA RESORT**

*Art. 26.
(Marina resort)*

1. Sono "marina resort" le strutture ricettive organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate in uno specchio acqueo appositamente attrezzato, purché posseggano i requisiti tecnici e forniscano i servizi accessori alla sosta e al pernottamento di tipo alberghiero, previsti dalle specifiche disposizioni attuative.

2. (Omissis) (5)

**TITOLO VI
ALTRE TIPOLOGIE DI ALLOGGIO TURISTICO**

*Art. 27.
(Appartamenti ammobiliati ad uso turistico)*

1. Sono appartamenti ammobiliati ad uso turistico le unità immobiliari di civile abitazione, date in locazione a turisti, con contratti di locazione breve aventi durata non superiore a trenta giorni:

- a) dai proprietari;
- b) da chiunque ne abbia la disponibilità in base ad un valido titolo di possesso. (4)

1bis. (Omissis) (20) (58)

2. (Omissis) (59)

3. L'utilizzo delle predette unità immobiliari secondo le modalità previste nella presente legge non ne comporta, ai fini urbanistici, la modifica della destinazione d'uso.

**TITOLO VII
STRUTTURE BALNEARI**

**CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

*Art. 28.
(Tipologie)*

1. Il presente Titolo individua e disciplina le seguenti strutture balneari denominate:

- a) stabilimenti balneari;
- b) spiagge libere attrezzate;
- c) spiagge libere;
- d) spiagge asservite.

**CAPO II
DEFINIZIONI DELLE STRUTTURE**

*Art. 29.
(Stabilimenti balneari)*

1. Sono stabilimenti balneari le strutture, di norma collocate in aree demaniali, localizzate sulla riva del mare, di laghi o di fiumi che svolgono attività di natura economica attinenti alla fruizione turistica degli arenili, mediante l'offerta al pubblico di aree attrezzate per la balneazione.

2. Gli stabilimenti balneari possono, altresì, essere dotati di impianti e attrezzature per la somministrazione di alimenti e

bevande, sulla base di quanto previsto dal Capo VI, Titolo II della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo Unico in materia di commercio) e successive modificazioni e integrazioni, per l'esercizio di attività connesse alla balneazione, nonché attinenti al benessere della persona, lo svago e altre forme d'impiego del tempo libero, purché in possesso delle relative autorizzazioni.

Art. 30.
(Spiagge libere attrezzate)

1. Sono spiagge libere attrezzate le strutture, di norma collocate in aree demaniali, localizzate sulla riva del mare, di laghi o di fiumi che, al fine di garantire l'uso sociale degli arenili, offrono il libero accesso al pubblico ad aree attrezzate per la balneazione, forniscono servizi minimi gratuiti e, a richiesta, dietro corrispettivo, la prestazione di ulteriori servizi.

2. Le spiagge libere attrezzate possono, altresì, essere dotate di impianti ed attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande, sulla base di quanto previsto dal Capo VI, Titolo II della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, nonché per l'esercizio di attività connesse alla balneazione e di quelle attinenti al benessere della persona, lo svago e altre forme d'impiego del tempo libero, purché in possesso delle relative autorizzazioni.

Art. 31.
(Spiagge libere)

1. Sono spiagge libere le aree, di norma poste in aree demaniali, localizzate sulla riva del mare, di laghi o di fiumi idonee per la balneazione e disponibili liberamente e gratuitamente all'uso pubblico.

2. Le spiagge libere possono essere provviste, a cura dei comuni, di attrezzature minime ad uso gratuito.

3. I comuni sono tenuti a curare la pulizia delle spiagge libere per garantirne la fruibilità.

Art. 32.
(Spiagge asservite a strutture ricettive)

1. Sono spiagge asservite a strutture ricettive quelle riservate, ai sensi della relativa concessione demaniale, all'utilizzo esclusivo degli alloggiati nelle strutture ricettive e loro ospiti, nonché di coloro che sono ospitati nella struttura in occasione dell'organizzazione di eventi, manifestazioni e convegni.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, i comuni non possono fare ricorso a un cambio di destinazione d'uso delle spiagge libere e delle spiagge libere attrezzate.

Art. 33.
(Norme comuni alle strutture balneari)

1. Alle strutture balneari di cui al presente Capo si applicano le direttive contenute nel piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime, approvato ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti) e successive modificazioni e integrazioni, nonché le linee guida per le spiagge libere e libere attrezzate e criteri per la concessione di nuovi stabilimenti balneari, adottati ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della citata l.r. 13/1999.

TITOLO VIII
NORME COMUNI

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 34.
(Complessi turistico ricettivi)

1. Qualora strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, bed & breakfast, nonché stabilimenti balneari, gestiti da un unico o più titolari, insistano su aree poste tra loro vicine possono utilizzare congiuntamente i servizi, i locali, gli spazi, le attrezzature, gli impianti e le dotazioni comuni.

2. Le disposizioni attuative disciplinano le modalità di utilizzo dei complessi turistici di cui al comma 1, garantendo il rispetto degli standard previsti nelle rispettive classificazioni.

Art. 35.
(Denominazione)

1. Nel territorio comunale non possono essere utilizzate, per la medesima tipologia di esercizio ricettivo o balneare, uguali denominazioni.

2. Non è consentito l'inserimento nelle denominazioni di indicazioni atte a creare confusione sulla natura, sulla tipologia e sul livello di classificazione degli esercizi.

Art. 36.
(Denominazioni aggiuntive e ospitalità diffusa)

1. Le disposizioni attuative possono individuare denominazioni aggiuntive utili alla valorizzazione e alla promozione di particolari segmenti dell'offerta ricettiva, nonché specializzazioni e caratterizzazioni relativamente alle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge e dalla vigente legislazione regionale.

2. Le disposizioni attuative disciplinano la denominazione di ospitalità diffusa con la quale le strutture ricettive possono proporsi al pubblico in forma aggregata.

3. Per le strutture ricettive ricadenti nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni attuative possono individuare requisiti specifici anche in deroga a quanto disposto dalla presente legge.

Art. 37.
(Segno distintivo e insegna)

1. Le strutture ricettive espongono un segno distintivo che riporta la tipologia e il livello di classificazione ad esse attribuito, nonché un'insegna con la denominazione.

Art. 38.
(Periodi di apertura)

1. Le strutture ricettive, con esclusione dei bed & breakfast e degli affittacamere gestiti in forma non imprenditoriale, sono considerate:

- a) ad apertura annuale quando effettuano un periodo di attività di almeno nove mesi, anche non consecutivi;
- b) ad apertura stagionale quando effettuano un periodo di attività inferiore a nove mesi, anche non consecutivi, con un minimo di cinque mesi.

2. Le strutture balneari esercitano l'attività con le modalità e le tempistiche stabilite dalle Linee guida regionali per l'apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate.

3. I titolari delle strutture ricettive comunicano ogni anno *alla*

Regione Liguria (di seguito Regione) e al Comune, con le modalità e nei termini previsti dalle specifiche disposizioni attuative, i periodi di attività riferiti all'anno successivo. (27)

Art. 39.

(Elenco regionale delle strutture ricettive e balneari)

1. La Regione, nell'ambito del proprio sistema informativo regionale di cui alla legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, costituisce e sviluppa, in maniera cooperativa con gli altri enti coinvolti, banche dati relative alle strutture ricettive e balneari nell'ottica di perseguire una migliore operatività e di disporre di servizi informativi per l'utenza turistica.

2. La Regione, anche tramite l'Agenzia regionale per la promozione turistica "In Liguria", cura la diffusione delle informazioni delle strutture ricettive di cui alla presente legge utilizzando, in particolare, i sistemi informatici.

Art. 40.

(Stipula polizza assicurativa)

1. I titolari delle strutture ricettive e balneari disciplinate dalla presente legge sono tenuti a stipulare una polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti, commisurata alla capacità ricettiva.

Art. 41.

(Uso occasionale di strutture a fini ricettivi)

1. L'uso occasionale a fini ricettivi di strutture, anche galleggianti, non ricomprese tra le strutture ricettive di cui alla presente legge, è consentito in deroga alle vigenti disposizioni, previo nulla osta del Comune, per periodi definiti in occasione di eventi straordinari.

2. Il nulla osta di cui al comma 1 è rilasciato dal Comune, sentite le associazioni di categoria delle imprese ricettive maggiormente rappresentative a livello locale e dopo aver accertato la sussistenza di adeguati requisiti soggettivi, di sicurezza e igienico-sanitari in relazione al numero degli utenti e al tipo di struttura.

Art. 42.

(Strutture ubicate nel territorio di più comuni)

1. Ai fini della presente legge le strutture ricettive e balneari che insistono sul territorio di più comuni si considerano appartenenti al Comune nel quale è ubicato l'ingresso principale dell'esercizio stesso.

Art. 43.

(Contratti)

1. I contratti di multiproprietà, i contratti relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine, i contratti di rivendita e di scambio sono disciplinati ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 44.

(Conversione di tipologie)

1. Per gli esercizi ricettivi, con esclusione di quelli di cui agli articoli 6 e 7, gravati da vincoli di destinazione d'uso a seguito di erogazione di contributi regionali, la Giunta regionale, su richiesta del titolare, autorizza, qualora ne riconosca l'opportunità ai fini

turistici, acquisito il parere favorevole del Comune competente, la conversione da una tipologia ricettiva all'altra tra quelle previste dalla presente legge.

2. Non costituisce cambio di tipologia ai sensi del comma 1 la trasformazione tra le tipologie delle strutture ricettive all'aria aperta.

3. La conversione di tipologia di cui al comma 1 consente il mantenimento dei contributi erogati.

4. Qualora la struttura derivante dalla conversione sia di tipo alberghiero la stessa deve possedere un livello di classificazione non inferiore a tre stelle.

Art. 45.

(Modalità di calcolo)

1. I risultati di calcolo relativi alle percentuali previste nella presente legge si devono intendere arrotondati all'unità più vicina.

Art. 45 bis.

(Pubblicazione dei dati) (12)

1. La Regione, per l'attuazione della presente legge, può pubblicare, su qualsiasi supporto, l'elenco delle strutture ricettive di cui ai Titoli III, IV e V, nonché degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui all'articolo 27, comprensivi rispettivamente dei dati identificativi dei titolari delle strutture ricettive e dei locatori degli appartamenti. Con deliberazione della Giunta regionale sono approvate le modalità attuative di tale pubblicazione nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, in particolare ai sensi dell'articolo 2 ter del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) e successive modificazioni e integrazioni.

CAPO II

CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE

Art. 46.

(Classificazione delle strutture ricettive)

1. Le strutture ricettive di cui al Titolo III sono classificate dalla Regione attribuendo un numero di stelle variabile da uno a cinque, secondo quanto disposto dalle specifiche disposizioni attuative. I livelli di classificazione attribuibili sono rispettivamente: cinque per gli alberghi e le loro dipendenze (da una a cinque stelle), tre per le residenze turistico-alberghiere e le loro dipendenze (da due a quattro stelle), tre per le locande e le loro dipendenze (da due a quattro stelle), tre per gli alberghi diffusi (da tre a cinque stelle), tre per i villaggi turistici (da due a quattro stelle), quattro per i campeggi (da una a quattro stelle). Gli alberghi classificati cinque stelle in possesso dei requisiti tipici degli esercizi di alta classe internazionale assumono la denominazione "lusso". (28)

2. Gli esercizi di affittacamere, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast e i marina resort sono classificati dalla Regione in tre livelli secondo quanto disposto dalle specifiche disposizioni attuative. (29)

3. Le altre strutture ricettive di cui al Titolo IV, diverse da quelle indicate al comma 2, sono classificate in un'unica

categoria.

4. Gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, di cui al Titolo VI, non sono soggetti a classificazione.

Art. 47.

(Attribuzione della classificazione e sua validità)

1. L'attribuzione della classificazione è obbligatoria ed è condizione pregiudiziale per la presentazione della segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) delle strutture ricettive.

2. Le disposizioni attuative disciplinano le procedure per l'attribuzione della classificazione alle strutture ricettive previste dalla presente legge, nonché le modalità per la presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 3.

3. Al fine dell'attribuzione della classificazione, il titolare di una nuova struttura ricettiva presenta *alla Regione una dichiarazione contenente le caratteristiche e le attrezzature delle strutture con le modalità e i termini previsti dalle disposizioni attuative. (30)*

4. Il titolare della struttura ricettiva, in caso di variazioni dei dati contenuti nel modello di classificazione presenta una nuova dichiarazione con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni attuative.

5. *La Regione, sulla base delle dichiarazioni di cui ai commi 3 e 4, provvede: (31)*

a) all'attribuzione della classificazione, utilizzando il sistema informativo regionale;

b) a verificare la classificazione attribuita mediante sopralluogo in almeno il 10 per cento delle strutture ricettive classificate.

Art. 48.

(Classificazione provvisoria)

1. I titolari di una nuova struttura ricettiva di cui al Titolo III o di una struttura oggetto di trasformazioni che comportino modifiche delle dimensioni dei locali e per le quali sia previsto il rilascio del titolo edilizio, richiedono una classificazione provvisoria secondo le modalità previste dalle specifiche disposizioni attuative. La classificazione provvisoria è condizione per il rilascio del titolo edilizio.

Art. 49.

(Declassificazione, sospensione e revoca della classificazione)

1. Qualora vengano rilevate situazioni non rispondenti a quanto prescritto dall'articolo 50, *la Regione prescrive i necessari adeguamenti da apportare alle strutture ricettive entro un termine non superiore a centottanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine dispone la declassificazione della struttura. (32)*

2. Qualora vengano rilevate carenze dei requisiti o delle dotazioni obbligatori per il livello di classificazione attribuito, *la Regione prescrive i necessari adeguamenti da apportare entro un termine non superiore a centoventi giorni. Trascorso inutilmente tale termine dispone la declassificazione della struttura. (33)*

3. Qualora si riscontrino carenze o difformità gravi rispetto a quanto disposto dalle disposizioni attuative o nel caso di strutture già classificate al livello più basso, *la Regione, previa diffida ad apportare i necessari adeguamenti, dispone la sospensione della classificazione per un periodo massimo di centottanta giorni e ne dà comunicazione al Comune per la sospensione dell'attività. Trascorso inutilmente il termine previsto nella diffida dispone la revoca della classificazione. (34)*

4. *La Regione dispone la revoca o la sospensione della classificazione nei casi in cui riceva, comunicazione di provvedimento di revoca o di sospensione dell'attività emanato da parte del Comune. (35)*

Art. 50.

(Qualità delle strutture ricettive)

1. Gli immobili sedi delle strutture ricettive, le relative attrezzature, gli allestimenti per il pernottamento, gli arredi, gli impianti e le dotazioni devono risultare in buone condizioni di funzionamento e di manutenzione, devono essere di qualità adeguata al livello di classificazione e devono possedere le caratteristiche di qualità individuate dall'elenco di cui all'articolo 51.

Art. 51.

(Elenco caratteristiche qualitative)

1. La Giunta regionale approva l'elenco delle caratteristiche di qualità delle strutture ricettive, quale strumento operativo di valutazione del livello del decoro e della qualità delle dotazioni, delle attrezzature, degli impianti e dei servizi delle strutture ricettive.

Art. 52.

(Valorizzazione dell'offerta turistica)

1. Al fine di pervenire alla valorizzazione dell'offerta ricettiva e balneare, anche con particolare riguardo alla sostenibilità ambientale, la Regione promuove iniziative di certificazione della qualità.

Art. 52 bis

(Comitati tecnici) (21)

1. *Al fine di pervenire alla verifica della qualità dell'offerta delle strutture ricettive, nonché avviare dei percorsi di riqualificazione delle stesse, la Regione può costituire i comitati tecnici provinciali con funzioni di consulenza alla Regione.*

CAPO III

PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Art. 53.

(Esercizio dell'attività)

1. Per l'esercizio delle attività ricettive e balneari di cui alla presente legge, con l'esclusione degli appartamenti ammobiliati per uso turistico di cui all'articolo 27, si applica l'istituto della SCIA ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni. La segnalazione è inviata allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) del Comune ove è ubicata la struttura.

2. Lo SUAP, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, adotta gli eventuali provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della l. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, dandone comunicazione, per le strutture ricettive, *alla Regione. (36)*

3. Nei casi di voltura del titolare dell'attività, laddove siano confermati i requisiti presenti nella classificazione, si applica l'istituto della SCIA ai sensi dell'articolo 19 della l. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni. La segnalazione è inviata al SUAP del Comune ove è ubicato l'esercizio.

4. Ogni variazione degli elementi contenuti nelle segnalazioni

certificate di inizio attività, nonché nelle comunicazioni è resa nota allo SUAP del Comune e, per le strutture ricettive, per conoscenza, *alla Regione*, entro trenta giorni dal suo verificarsi. (37)

5. La SCIA abilita i titolari delle strutture ricettive di cui al Titolo III ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva. La medesima segnalazione abilita, altresì, alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità. Nelle strutture ricettive all'aria aperta la SCIA consente, altresì, la gestione di esercizi di vicinato ai sensi di quanto disposto dalla l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, di superficie netta di vendita non superiore a metri quadrati 150, nonché l'attività di rimessaggio di caravan e autocaravan.

6. La SCIA abilita i titolari delle strutture balneari alla somministrazione di alimenti e bevande secondo quanto disposto dal Capo VI, Titolo II della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni.

7. La locazione di appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui all'articolo 27 è comunicata dal locatore, secondo le modalità previste dalle specifiche disposizioni attuative, *alla Regione*. (38)

8. Per l'esercizio delle imprese turistiche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), g) e h), si applicano le specifiche normative di settore.

Art. 53 bis.

(Codice identificativo turistico regionale degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico (CITRA)) (13)

1. La Regione rilascia ai locatori degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui all'articolo 53, comma 7, il codice identificativo turistico regionale degli aaut (CITRA), secondo le modalità definite ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della lettera c ter).

2. Il CITRA deve essere pubblicato, a cura dei locatori degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, nelle iniziative di pubblicità, promozione e commercializzazione dell'offerta, effettuate direttamente o indirettamente attraverso qualsiasi forma di intermediazione con scritti, stampati, supporti digitali o con qualsiasi altro mezzo all'uopo utilizzato. (22)

3. (Omissis) (23)

Art. 54.

(Sospensione temporanea volontaria)

1. I titolari delle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge che intendano, durante il periodo di apertura dichiarato, sospendere temporaneamente l'attività per un periodo superiore a otto giorni, devono darne comunicazione, con preavviso di almeno sette giorni, al Comune e *alla Regione* indicandone i motivi e la durata. (39)

2. La sospensione temporanea, fatto salvo il caso di interventi di rilevante ristrutturazione delle strutture ricettive, non può essere superiore, nell'arco dell'anno e nell'ambito del periodo di apertura, a tre mesi, prorogabili dal Comune di altri tre mesi, per fondati e comprovati motivi. Al termine del periodo di sospensione volontaria i titolari delle strutture devono dare comunicazione al Comune e *alla Regione* della ripresa dell'attività. (40)

2 bis. In caso di stato di emergenza dichiarato a livello nazionale o regionale, anche limitato a specifici ambiti territoriali, è consentito alle strutture ricettive di effettuare periodi di sospensione dell'attività, durante il periodo di durata dello stato di emergenza, in deroga ai termini previsti dall'articolo 38, comma 1, e dal comma 2 del presente articolo. (60)

3. In caso di cessazione dell'attività, il titolare deve darne, salvo casi eccezionali, comunicazione, con preavviso di almeno trenta giorni, al Comune e *alla Regione*. (41)

Art. 55.

(Sospensione dell'attività)

1. Il Comune adotta i provvedimenti di sospensione dell'attività di una struttura di cui alla presente legge:

- a) per un periodo da tre a quindici giorni in caso di reiterazione di infrazioni di cui all'articolo 66;
- b) qualora la Regione comunichi di avere sospeso la classificazione ai sensi dell'articolo 49, comma 3. (42)

2. Nei casi di sospensione dell'attività, il Comune ne dà comunicazione *alla Regione per l'emanazione dei provvedimenti di competenza*. (43)

Art. 56.

(Divieto di prosecuzione dell'attività)

1. Il Comune adotta i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività qualora:

- a) la Regione comunichi di avere revocato la classificazione ai sensi dell'articolo 49, comma 3; (44)
- b) il titolare dell'attività non sia più in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla vigente normativa;
- c) la struttura ricettiva non sia più in possesso dei requisiti oggettivi previsti dalle leggi vigenti;
- d) si configurino casi di reiterazione delle infrazioni di cui al Capo IV, Titolo VIII;
- e) si configuri il caso previsto dall'articolo 54, commi 2 e 3;
- f) la concessione demaniale per i marina resort e per le strutture balneari sia stata revocata;
- g) accerti che le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà siano false o mendaci.

2. Nei casi di divieto di prosecuzione dell'attività, di cui al comma 1, il Comune ne dà comunicazione *alla Regione* per l'emanazione dei provvedimenti di competenza. (45)

Art. 57.

(Prezzi delle strutture)

1. I prezzi delle strutture ricettive sono resi pubblici, ai fini della chiarezza e trasparenza dei costi, al turista e sono comprensivi, salvo quanto diversamente stabilito dalle disposizioni attuative, del servizio riscaldamento ed aria condizionata ove esistenti, dell'uso dei servizi comuni, dell'uso degli accessori delle unità abitative e dei bagni, dell'IVA e delle imposte con l'esclusione dell'imposta di soggiorno di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale) e successive modificazioni e integrazioni.

2. I prezzi delle strutture ricettive praticati nell'anno sono riepilogati in una tabella esposta in modo ben visibile al pubblico nel luogo di ricevimento. Il modello della tabella è approvato dalla Regione.

3. Copia della tabella di cui al comma 2 è inviata, dalla struttura ricettiva, *alla Regione con le modalità e nei termini*

previsti dalle disposizioni attuative. Nel caso di mancato invio, nei termini previsti, devono essere applicate le ultime tariffe comunicate. (46)

4. I prezzi delle strutture ricettive, conformi a quelli indicati nella tabella di cui al comma 2, sono riportati su un cartellino prezzi esposto in modo ben visibile al pubblico, in ogni camera, unità abitativa o suite, secondo un modulo fornito dalla Regione e predisposto sulla base di un modello regionale. (47)

5. Nei campeggi, in luogo dei cartellini dei prezzi di cui al comma 4, è possibile fornire agli ospiti un prospetto riepilogativo dei prezzi praticati; per le unità abitative, di cui all'articolo 14, rimane l'obbligo di cui al comma 3.

6. Nei marina resort, in luogo dei cartellini dei prezzi di cui al comma 4, è possibile fornire agli ospiti un prospetto riepilogativo dei prezzi praticati.

7. I prezzi delle strutture balneari praticati nell'anno sono riepilogati in una tabella esposta in modo ben visibile al pubblico nel luogo di ricevimento. Il modello della tabella è approvato dalla Regione.

Art. 57 bis.

(Comunicazione dei dati turistici) (2)

1. La Regione, nell'ambito delle attività dell'Osservatorio turistico regionale, nonché per l'assolvimento degli obblighi ISTAT, organizza la rilevazione dei dati sui movimenti turistici mediante apposito sistema informatico regionale. (61)

2. I titolari delle strutture ricettive e i locatori degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico devono inserire sull'apposita piattaforma informatica i dati relativi agli arrivi e alle partenze degli ospiti secondo le modalità e i termini definiti con apposita delibera della Giunta regionale. (48)

CAPO IV

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 58.

(Vigilanza e sanzioni)

1. Spettano alla Regione e ai comuni, salvo quanto disposto al comma 1bis, le funzioni di vigilanza rispetto all'attività di propria competenza e l'applicazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie. (7)

1 bis. Spettano ai comuni le funzioni di vigilanza relative agli appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui all'articolo 27 e l'applicazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie. (8)

2. All'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla presente legge si provvede ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni.

3. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono devoluti all'Ente che ha accertato la violazione.

Art. 58 bis.

(Sanzioni in materia di abusivismo) (62)

1. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 12.000,00 chi esercita un'attività ricettiva in strutture diverse da quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), o in strutture prive di

classificazione ai sensi della presente legge.

2. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500,00 a euro 10.500,00 chi, in qualunque forma e con qualunque mezzo, offre al pubblico ospitalità in strutture diverse da quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), o in strutture prive di classificazione ai sensi della presente legge.

Art. 59.

(Sanzioni comuni alle strutture ricettive)

1. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 il titolare di una struttura ricettiva disciplinata dalla presente legge che:

a) dichiara, al fine dell'attribuzione della classificazione, elementi non veritieri;

b) non espone il segno distintivo ovvero omette di indicare, nella denominazione o nel materiale pubblicitario realizzato per suo conto, la tipologia e la classificazione riconosciuta all'esercizio;

c) fa risultare nel segno distintivo esposto, nella denominazione, nel materiale pubblicitario realizzato per suo conto e diffuso anche tramite internet o mediante iniziative promozionali dirette, indicazioni non corrispondenti a quelle riconosciute dalla Regione o pubblicizza la struttura in spazi promozionali dedicati a strutture socio-assistenziali o socio-sanitarie; (49)

d) non provvede entro trenta giorni a dichiarare le variazioni dei dati contenuti nel modello di classificazione;

e) non fornisce alla Regione le informazioni richieste o non consente gli accertamenti disposti ai fini della classificazione; (50)

f) omette di comunicare preventivamente al Comune o alla Regione la sospensione o la cessazione dell'attività ai sensi dall'articolo 54; (51)

g) non espone in modo visibile al pubblico il modello di classificazione;

h) non provvede ad inoltrare la dichiarazione dei requisiti necessari all'attribuzione del livello di classificazione;

i) non provvede alla stipula di polizza assicurativa ai sensi dell'articolo 40.

Art. 60.

(Sanzioni relative al Titolo III: strutture alberghiere e all'aria aperta)

1. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 7.500,00 chi gestisce una struttura ricettiva disciplinata dal Titolo III e classificata ai sensi della presente legge in mancanza della SCIA. (63)

2. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 il titolare di una delle strutture ricettive che ecceda i limiti della capacità ricettiva attribuita nella classificazione o che, nel caso di strutture alberghiere, non rimuove o non ripone nell'apposito contenitore i letti aggiuntivi alla avvenuta partenza degli ospiti.

3. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 il titolare di una struttura alberghiera che non rispetta i limiti di cui agli articoli 6, comma 2, 7, comma 2, 8, comma 2 e 9, comma 3.

4. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 il titolare di una struttura ricettiva all'aria aperta che consente, nei periodi di chiusura, l'utilizzo dei mezzi di pernottamento ivi parcheggiati o

comunque posti in rimessaggio.

5. E' soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 il titolare di una struttura ricettiva all'aria aperta che realizza o installa, in piazzole di tipo villaggio turistico, unità abitative e case mobili aventi caratteristiche o dimensioni difformi da quelle previste dalla presente legge e dalle specifiche disposizioni attuative.

6. E' soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 il titolare di una delle strutture ricettive all'aria aperta, ivi comprese le strutture classificate parco per vacanze di cui all'articolo 68, comma 1, che non abbia posto in essere gli adempimenti volti ad intimare ai clienti l'adeguamento o la sostituzione dei caravan e degli eventuali preingressi non fissamente ancorati al suolo aventi caratteristiche o dimensioni difformi da quelle previste dalla presente legge e dalle specifiche disposizioni attuative.

7. E' soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 il cliente di una struttura ricettiva all'aria aperta, ivi comprese le strutture classificate parco per vacanze di cui all'articolo 68, comma 1, che, nonostante l'intimazione del titolare di cui al comma 6, non adegui o non sostituisca caravan con eventuali preingressi non fissamente ancorati al suolo, installati in piazzole occupate in modo stanziale, aventi caratteristiche o dimensioni difformi da quelle previste dalla presente legge e dalle specifiche disposizioni attuative.

Art. 61.

(Sanzioni relative al Titolo IV: altre strutture ricettive)

1. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 7.500,00 chi gestisce una struttura ricettiva disciplinata dal Titolo IV e classificata ai sensi della presente legge in mancanza della SCIA. (64)

2. E' soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 il titolare di una struttura ricettiva che:

a) ospita nelle case per ferie persone diverse da quelle indicate all'articolo 17, commi 1 e 2;

b) eccede i limiti della capacità ricettiva attribuita nella classificazione, o non rimuove, o non ripone nell'apposito contenitore i letti aggiuntivi alla partenza degli ospiti. Sono fatte salve le situazioni di necessità per i rifugi alpini e escursionistici;

c) ospita nelle aree di sosta di cui all'articolo 24 un numero di caravan o autocaravan superiore a quello consentito, ovvero consente il protrarsi della sosta oltre il termine stabilito dalle specifiche disposizioni attuative.

3. E' soggetto all'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 a euro 2.400,00 il titolare di bed & breakfast che non dimori stabilmente nell'unità abitativa nei periodi di apertura della struttura, nonché non rispetti le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 3.

4. E' soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 il titolare di una struttura ricettiva di affittacamere o casa e appartamenti per vacanze che non rispetti i limiti di cui agli articoli 20, comma 5, e 22, comma 3.

Art. 62.

(Sanzioni relative agli appartamenti ammobiliati per uso turistico)

1. E' soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa

pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 chi affitta appartamenti ammobiliati per uso turistico senza ottemperare alla comunicazione di cui all'articolo 53, comma 7. (65)

2. E' soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a 3.000,00 il locatore che affitta appartamenti non in possesso delle caratteristiche e delle dotazioni, nonché non rende disponibili i servizi previsti dalle disposizioni attuative. (66)

Art. 63.

(Sanzioni relative all'uso occasionale di strutture ai fini ricettivi)

1. Chiunque svolga le attività di cui all'articolo 41 in assenza del nulla osta comunale è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00.

2. Chiunque svolga le attività di cui all'articolo 41 in difformità del nulla osta comunale è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00.

Art. 64.

(Sanzioni relative alle strutture balneari)

1. E' soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500,00 a euro 9.000,00 chi gestisce uno stabilimento balneare, una spiaggia libera attrezzata o una spiaggia asservita in mancanza della SCIA o classificazione.

2. E' soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 750,00 a euro 4.500,00 il titolare di una spiaggia asservita che consenta l'accesso a soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 32.

3. E' fatta salva l'applicazione delle sanzioni in materia di demanio marittimo.

Art. 65.

(Sanzioni relative ai marina resort)

1. E' soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 10.000,00 chi gestisce un marina resort in mancanza della SCIA o della classificazione.

2. E' soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 il titolare di un marina resort che ecceda i limiti della capacità ricettiva attribuita nella classificazione.

3. (Omissis) (6)

Art. 66.

(Sanzioni concernenti la disciplina dei prezzi)

1. E' soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 che viene raddoppiata in caso di reiterazione, il titolare di una struttura ricettiva o balneare che applica prezzi difformi da quelli indicati nella tabella riepilogativa di all'articolo 57, commi 2 e 7.

2. E' soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 1.800,00 il titolare di una struttura ricettiva o di un marina resort che:

a) non invia, ai sensi dell'articolo 57, comma 3, copia della tabella riepilogativa, di cui al comma 2 del medesimo articolo alla Regione; (52)

b) non esponga i prezzi o li esponga in modo difforme dalle modalità stabilite dalla presente legge e dalle disposizioni attuative.

3. E' soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa

pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.200,00 il titolare di una struttura balneare che non rispetti i termini e le modalità previste dalle disposizioni attuative per l'esposizione della tabella di cui all'articolo 57, comma 7.

Art. 66 bis.

(Sanzioni relative alle comunicazioni sui movimenti turistici) (3)

1. E' soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15,00 ad euro 90,00 il titolare di struttura ricettiva, nonché il locatore di appartamento ammobiliato ad uso turistico, che ometta l'inserimento sull'apposita piattaforma informatica regionale dei dati relativi agli arrivi e alle partenze degli ospiti.

2. La sanzione di cui al comma 1 è riferita ad ogni singola omissione dell'inserimento di cui sopra.

Art. 66 ter.

(Sanzioni relative al codice identificativo turistico regionale) (14)

1. E' soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 il titolare di una struttura ricettiva di cui ai Titoli III, IV e V, nonché il locatore di appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui all'articolo 27 che non pubblica rispettivamente il CITR di cui all'articolo 4 bis e il CITRA di cui all'articolo 53 bis ovvero pubblica un codice identificativo inesistente nelle iniziative di pubblicità, promozione e commercializzazione dell'offerta effettuata direttamente o indirettamente attraverso qualsiasi forma di intermediazione con scritti, stampati, supporti digitali o con qualsiasi altro mezzo all'uopo utilizzato.

CAPO V

NORME SPECIALI, TRANSITORIE E FINALI

Art. 67.

(Norma speciale per le residenze d'epoca)

1. Le residenze d'epoca classificate ai sensi della legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari) e successive modificazioni e integrazioni e autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono tale classificazione. La relativa disciplina è indicata nelle disposizioni attuative della presente legge.

Art. 68.

(Norme speciali per le strutture ricettive all'aria aperta)

1. Le strutture ricettive all'aria aperta classificate parco per vacanza all'entrata in vigore della presente legge, possono mantenere tale classificazione, con le modalità disposte dalle specifiche disposizioni attuative, in alternativa, i titolari possono chiedere la classificazione a campeggio o villaggio turistico, previo adeguamento delle strutture ai requisiti previsti dalle vigenti disposizioni.

2. Nelle piazzole delle strutture classificate parco per vacanze, di cui al comma 1, campeggio o villaggio turistico esistenti alla data del 23 febbraio 2008 occupate in modo stanziale per periodi temporanei e con l'obbligo da parte del cliente di rimozione degli allestimenti al termine del periodo contrattuale, è consentita l'installazione di:

a) caravan ed eventuali preingressi contraddistinti dalla presenza di allacciamenti alle reti tecnologiche meramente

provvisori e rimovibili in ogni momento e aventi le caratteristiche individuate nelle specifiche disposizioni attuative;

b) case mobili e manufatti realizzati con sistemi di prefabbricazione in materiali vari, aventi le caratteristiche individuate nelle specifiche disposizioni attuative, non ancorati al suolo in modo stabile, contraddistinti dalla presenza di allacciamenti alle reti tecnologiche meramente provvisori e rimovibili in ogni momento.

3. L'installazione degli allestimenti di cui al comma 2 non è soggetta a rilascio di titolo edilizio.

4. Nei casi d'ampliamento delle strutture ricettive all'aria aperta, classificate campeggio, villaggio turistico o parco per vacanze, è consentito, ai fini di garantire la localizzazione delle piazzole delle diverse tipologie in zone omogenee opportunamente distinte, distribuire piazzole nuove e ridistribuire quelle esistenti a parità di superficie nell'ambito della complessiva superficie delle strutture come determinatasi a seguito degli ampliamenti, fatto salvo il rispetto dei vincoli paesaggistici e ambientali.

5. Nei villaggi turistici derivanti dalla trasformazione di parchi per vacanze, nonché in quelli esistenti alla data del 23 febbraio 2008 è consentita l'occupazione in modo stanziale, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, nel limite massimo del 49 per cento del numero complessivo delle piazzole.

6. Nei campeggi derivanti dalla trasformazione di parchi per vacanze nonché in quelli esistenti alla data del 23 febbraio 2008 è consentita l'occupazione in modo stanziale, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, nel limite massimo del 49 per cento del numero complessivo delle piazzole.

7. Le strutture ricettive all'aria aperta, esistenti e autorizzate alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 marzo 1982, n. 11 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive), dotate di strutture per il pernottamento non rientranti tra quelle delle tipologie all'aria aperta, purché in possesso di tutti i requisiti propri della ricettività alberghiera secondo la presente legge, possono mantenere tale qualificazione. La deroga non opera per gli eventuali ampliamenti successivi alla data di entrata in vigore della l.r. 11/1982.

Art. 69.

(Norme transitorie comuni)

1. Per quanto non disposto dalla presente legge, sino all'entrata in vigore delle sue disposizioni attuative continuano a trovare applicazione i regolamenti di attuazione della l.r. 2/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le disposizioni attuative di cui all'articolo 2 sono approvate:

a) per le strutture ricettive alberghiere, di cui al Titolo III, Capo I, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) per le altre strutture ricettive, di cui al Titolo IV, per i marina resort di cui al Titolo V e per le altre tipologie di alloggio turistico di cui al Titolo VI, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

c) per le strutture ricettive all'aria aperta, di cui al Titolo III, Capo II, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni attuative definiscono i termini entro i quali devono essere aggiornate le classificazioni attribuite ai sensi della previgente normativa.

4. Nelle more del riordino delle funzioni amministrative ai

sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) l'Ente competente indicato dalla presente legge è la Provincia territorialmente competente.

4 bis. (Omissis) (25)

Art. 69 bis.

(Norma transitoria in materia di comunicazioni dei movimenti turistici) (53)

1. Fino all'approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 57 bis, comma 2, per i titolari delle strutture ricettive continua ad operare la disciplina di cui alla deliberazione della Giunta regionale 12 dicembre 2014, n. 1565 e trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 2.

2. E' soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15,00 ad euro 90,00 il titolare di una struttura ricettiva che omette la comunicazione dei dati giornalieri relativi ai movimenti turistici di cui all'articolo 57 bis. La sanzione si riferisce ad ogni singola giornata per la quale è omessa la comunicazione dei dati giornalieri.

Art. 70.

(Norme speciali per le residenze turistiche alberghiere)

1. Per le residenze turistiche alberghiere realizzate a far data dal 23 febbraio 2008 permangono i vincoli riportati nel titolo edilizio ai sensi della previgente normativa.

Art. 71.

(Modifiche alla legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28 (Organizzazione turistica regionale))

1. Il comma 4 dell'articolo 30 della l.r. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

“4. Il titolare di una struttura ricettiva è soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15,00 ad euro 90,00 per omissione della comunicazione dei dati giornalieri relativi al movimento turistico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e).”.

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 30 della l.r. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

“4 bis. La sanzione si riferisce ad ogni singola giornata per la quale è omessa la comunicazione dei dati giornalieri. Le modalità di verifica della comunicazione da parte delle Province sono stabilite con delibera della Giunta regionale.”.

Art. 72.

(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

- legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e balneari);

- l'articolo 15 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008);

- l'articolo 29 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 14 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale);

- l'articolo 4 della legge regionale 11 maggio 2009, n. 16 (Disposizioni urgenti di adeguamento della normativa regionale);

- il Capo IV del Titolo III della legge regionale 13 giugno 2011, n. 14 (Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12

dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno);

- gli articoli 6 e 7 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 31 (Modifiche alla legge regionale 30 novembre 2001, n. 42 in materia di distretto agricolo florovivaistico, alla legge regionale 21 novembre 2007, n. 37 in materia di agriturismo, pescaturismo e ittiturismo, alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 in materia di strutture turistico-ricettive e balneari, alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 in materia di commercio, alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 in materia di disciplina dell'attività estrattiva e proroga di termini di cui alla legge regionale 1 dicembre 2006, n. 37 in materia di percorsi pedonali comunali (creuze));

- l'articolo 12 della legge regionale 18 marzo 2013, n. 4 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 1 (Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell'offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali) e ulteriori disposizioni in materia di alberghi);

- l'articolo 6 della legge regionale 24 febbraio 2014, n. 2 (Razionalizzazione e adeguamento di normative in materia di turismo, cultura e spettacolo);

- gli articoli 4 e 5 della legge regionale 13 marzo 2014, n. 5 (Modifiche di normative in materia di turismo, urbanistica ed edilizia).

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore di ogni singola disposizione attuativa, in relazione alle materie in essa disciplinata, sono abrogati i seguenti regolamenti attuativi approvati ai sensi della l.r. 2/2008 e successive modificazioni e integrazioni:

- 30 gennaio 2009, n. 2 (Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive alberghiere di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari));

- 13 marzo 2009, n. 3 (Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive del tipo affittacamere di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico - ricettive e balneari));

- 19 febbraio 2010, n. 1 (Modifiche e integrazioni al regolamento regionale 30 gennaio 2009, n. 2 (Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive alberghiere di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico - ricettive e balneari)));

- 23 febbraio 2010, n. 3 (Disposizioni di attuazione della disciplina delle altre strutture ricettive di cui al Titolo III della legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico - ricettive e balneari));

- 21 febbraio 2011, n. 1 (Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico - ricettive e balneari) e modifiche ai Regolamenti Regionali n. 3/2009 e n. 3/2010);

- 26 luglio 2011, n. 4 (Modifiche al R.R. 30 gennaio 2009, n. 2 (Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive alberghiere di cui alla Legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico- ricettive e balneari)));

- 24 luglio 2012, n. 4 (Modifiche e integrazioni da apportare ai regolamenti regionali n. 3/2009 (Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive del tipo affittacamere di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari)) e n. 1/2011 (Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta

di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari));

- 16 aprile 2013, n. 3 (Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale n. 2/2009 (Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive alberghiere di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008 n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari)));

- 10 dicembre 2013, n. 8 (Modifiche da apportare al regolamento regionale n. 1/2011 e s.m.i. (Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008 n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari) e modifiche ai Regolamenti regionali n. 3/2009 e n. 3/2010));

- 9 aprile 2014, n. 1 (Modifiche al regolamento regionale n. 2/2009 e successive modificazioni e integrazioni (Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive alberghiere di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari)) ed al regolamento regionale n. 3/2010 e successive modificazioni e integrazioni (Disposizioni di attuazione della disciplina delle altre strutture ricettive di cui al Titolo III della legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari))).

Note

- (1) Nota soppressa (vedi nota 26).
 (2) Articolo inserito dall'art. 39 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 .
 (3) Articolo inserito dall'art. 40 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 e così sostituito dall'art. 23 della l.r. 19 maggio 2020, n. 9.
 (4) Comma modificato dall'art. 80 della l.r. 30 dicembre 2015, n. 29 , sostituito dall'art. 5 della L.R. 19 aprile 2019, n. 4 e così ulteriormente sostituito dall'art. 2 della L.R. 3 maggio 2021, n. 8.
 (5) Comma abrogato dall'art. 1 della l.r. 5 luglio 2016, n. 12.
 (6) Comma abrogato dall'art. 2 della l.r. 5 luglio 2016, n. 12.
 (7) Comma modificato dal comma 77 dell'art. 2 della l.r. 27 dicembre 2016, n. 33 e così nuovamente modificato dall'art. 23 della l.r. 19 maggio 2020, n. 9.
 (8) Comma inserito dal comma 78 dell'art. 2 della l.r. 27 dicembre 2016, n. 33.
 (9) Lettera aggiunta dall'art. 21 della l.r. 27 dicembre 2018, n. 29.
 (10) Lettera aggiunta dall'art. 21 della l.r. 27 dicembre 2018, n. 29.
 (11) Articolo inserito dall'art. 21 della l.r. 27 dicembre 2018, n. 29.
 (12) Articolo inserito dall'art. 21 della l.r. 27 dicembre 2018, n. 29.
 (13) Articolo inserito dall'art. 21 della l.r. 27 dicembre 2018, n. 29.
 (14) Articolo inserito dall'art. 3 della l.r. 27 dicembre 2018, n. 30 e così sostituito dall'art. 5 della L.R. 19 aprile 2019, n. 4.
 (15) Lettera aggiunta dall'art. 5 della L.R. 19 aprile 2019, n. 4.
 (16) Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 19 aprile 2019, n. 4.
 (17) Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 19 aprile 2019, n. 4.
 (18) Lettera aggiunta dall'art. 5 della L.R. 19 aprile 2019, n. 4.
 (19) Articolo inserito dall'art. 5 della L.R. 19 aprile 2019, n. 4.
 (20) Nota soppressa (vedi nota 58)
 (21) Articolo inserito dall'art. 5 della L.R. 19 aprile 2019, n. 4.
 (22) Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 19 aprile 2019, n. 4.
 (23) Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 19 aprile 2019, n. 4.
 (24) Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 19 aprile 2019, n. 4.
 (25) Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 19 aprile 2019, n. 4 e

successivamente abrogato dall'art. 37 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 31.

- (26) Lettera soppressa dall'art. 23 della L.R. 19 maggio 2019, n. 9.
 (27) Comma così modificato dall'art. 23 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9.
 (28) Comma modificato dall'art. 23 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9. e così ulteriormente modificato dall'art. 3 della L.R. 3 maggio 2021, n. 8.
 (29) Comma così modificato dall'art. 23 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9.
 (30) Comma così modificato dall'art. 23 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9.
 (31) Comma così modificato dall'art. 23 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9.
 (32) Comma così modificato dall'art. 23 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9.
 (33) Comma così modificato dall'art. 23 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9.
 (34) Comma così modificato dall'art. 23 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9.
 (35) Comma così modificato dall'art. 23 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9.
 (36) Comma così modificato dall'art. 23 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9.
 (37) Comma così modificato dall'art. 23 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9.
 (38) Comma modificato dall'art. 23 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9 e così sostituito dall'art. 4 della L.R. 3 maggio 2021, n. 8.
 (39) Comma così modificato dall'art. 23 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9.
 (40) Comma così modificato dall'art. 23 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9.
 (41) Comma così modificato dall'art. 23 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9.
 (42) Lettera così modificata dall'art. 23 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9.
 (43) Comma così modificato dall'art. 23 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9.
 (44) Lettera così modificata dall'art. 23 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9.
 (45) Comma così modificato dall'art. 23 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9.
 (46) Comma così modificato dall'art. 23 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9.
 (47) Comma così modificato dall'art. 23 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9.
 (48) Comma così sostituito dall'art. 23 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9.
 (49) Lettera così modificata dall'art. 23 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9.
 (50) Lettera così modificata dall'art. 23 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9.
 (51) Lettera così modificata dall'art. 23 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9.
 (52) Lettera così modificata dall'art. 23 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9.
 (53) Articolo inserito dall'art. 23 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9.
 (54) Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 3 maggio 2021, n. 8.
 (55) Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 3 maggio 2021, n. 8.
 (56) Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 3 maggio 2021, n. 8.
 (57) Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 3 maggio 2021, n. 8.
 (58) Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 3 maggio 2021, n. 8.
 (59) Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 3 maggio 2021, n. 8.
 (60) Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 3 maggio 2021, n. 8.

Vedi anche quanto disposto dall'articolo 12, rubricato
"Disposizioni finali", della l.r. 8/2021.

(61) Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 3 maggio 2021, n. 8.

(62) Articolo inserito dall'art. 7 della L.R. 3 maggio 2021, n. 8.

(63) Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 3 maggio 2021, n. 8.

(64) Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 3 maggio 2021, n. 8.

(65) Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 3 maggio 2021, n. 8.

(66) Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 3 maggio 2021, n. 8.